



COMUNE DI MERGOSCIA

6647 Mergoscia
091/745.12.23

info@comune-mergoscia.ch
www.comune-mergoscia.ch

Messaggio Municipale no. 11/2024

CONCERNENTE IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Signora Presidente,
Gentili Cittadine, Egregi Cittadini,

ci permettiamo di sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 11 concernente il nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, approvato con Risoluzione municipale no. 370 del 30.10.2024.

Premessa

Il Messaggio municipale segue la decisione del 2011 da parte della Confederazione di abbandonare la produzione di energia nucleare (Strategia energetica 2050), così come gli indirizzi dettati dal Piano energetico cantonale (PEC) approvato nel 2014 dal Gran Consiglio.

La nuova strategia energetica nazionale prevede che le misure di efficienza debbano essere adottate da subito, senza differenziazione tra obiettivi di conversione energetica e di contenimento dei consumi, toccando tutti i livelli e tutti i settori.

L'incentivazione finanziaria è uno degli strumenti chiave per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici. Questa misura stimola concretamente l'adozione di provvedimenti in linea con gli indirizzi sopraindicati e promuove la diffusione di tecnologie e soluzioni orientate a un approvvigionamento energetico diversificato e a una mobilità sostenibile.

Politica energetica

La Confederazione, il Canton Ticino e anche molti Comuni erogano già incentivi in ambito energetico e ambientale. Infatti il contributo fornito a livello comunale gioca un ruolo fondamentale, in particolare attraverso il coinvolgimento dei cittadini, permettendo così ad un maggior sostegno in favore delle energie rinnovabili e quindi di uno sviluppo sostenibile.

Per una panoramica completa degli incentivi federali e cantonali si rimanda al rispettivo documento sviluppato dall'Associazione TicinoEnergia (www.ticinoenergia.ch/incentivi).

Regolamento e ordinanza

Il Regolamento oggetto del messaggio, è stato elaborato sulla base di un regolamento e ordinanza tipo messi a disposizione dall'Associazione TicinoEnergia. Esso definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali, atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energie e a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Questo importante strumento legislativo è stato elaborato in modo adeguato per far fronte a un settore in continuo sviluppo ed è atto a poter predisporre la rispettiva Ordinanza municipale, che nel merito

definisce le condizioni per l'ottenimento degli incentivi, il loro ammontare e l'eventuale fondo a disposizione.

L'Ordinanza prevede di accordare gli incentivi sino al raggiungimento del limite di credito inserito a preventivo. Esaurito tale importo la richiesta viene mantenuta secondo la data di entrata per l'anno successivo. Il totale degli incentivi viene compensato da un corrispettivo prelievo dal Fondo per le Energie Rinnovabili (FER).

Scopo e obiettivo

Lo scopo è di stimolare un numero crescente di privati ad adottare misure in linea con i contenuti e gli scopi della "Strategia energetica 2050" elaborata dalla Confederazione e approvata dal popolo svizzero il 21 maggio 2017, dando un contributo concreto al raggiungimento dei suoi obiettivi.

L'obiettivo è quello di promuovere attraverso azioni volontarie la transizione verso una società più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.

Il Municipio propone quindi di riconoscere un sostegno finanziario per le seguenti misure:

- a) Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A o edifici nuovi e/o ristrutturati con certificato CECE che comprova il raggiungimento della classe A o B
- b) Sostituzione di una pompa di calore
- c) Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili
- d) Installazione di impianti fotovoltaici
- e) Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici
- f) Installazione impianti solari termici
- g) Sostituzione di vecchi serramenti
- h) Trasporto pubblico (privati)
- i) Autoveicoli o motoveicoli elettrici
- j) Sussidio per l'acquisto della benzina alchilata

Beneficiari

Si prevede una suddivisione dei beneficiari, a seconda del tipo di incentivo, tra cittadini domiciliati e dimoranti (sussidi per una mobilità sostenibile e/o proprietari di abitazioni primarie ubicati sul territorio), per quanto riguarda i sussidi a favore dell'efficienza energetica ed energie rinnovabili nell'edilizia.

Finanziamento

Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito quadro. L'importo annuo complessivo per le misure di incentivazione corrisponde a quanto fissato dall'Assemblea comunale al momento dell'approvazione del preventivo.

Inoltre, l'elargizione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Le richieste che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo o eventualmente dopo a un eventuale aggiornamento del preventivo dell'amministrazione comunale durante l'anno in corso. In assenza di un nuovo credito, le richieste in lista d'attesa non vengono prese in considerazione.

Dal Fondo FER il nostro Comune dispone annualmente di ca. CHF 44'000.- e più precisamente il Cantone ha deciso con Ris. N. USTA 2009 del 17.10.2022, che per il Comune Mergoscia la quota parte a disposizione per l'anno 2021 ammontava a CHF 45'360.-, per l'anno 2022 CHF 46'427.-, mentre per l'anno 2023 si è attestato a CHF 44'426.-. Si specifica che il Comune dispone, a fine 2023, di un montante FER non utilizzato di CHF 365'284.05.-.

Conclusioni

L'adozione di tale Regolamento, tratta quindi a promuovere una visione a lungo termine che non abbia

la finalità prioritaria di portare un risparmio finanziario al singolo cittadino, ma che abbia anche ripercussioni positive dal lato economico, sociale e ambientale per tutta la comunità, cittadini e Comune compresi.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione e allegando al presente messaggio il Regolamento per l'approvazione, si invita questa Assemblea comunale a voler

decidere:

- 1) È approvato il nuovo regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- 2) Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Il Municipio

Il Gerente Il Segretario:
D. Mazzali *V. Carrara*



Allegato: Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI
PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE
RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Decreto esecutivo concernente le condizioni per l'ottenimento degli incentivi per l'acquisto di automobili totalmente elettriche e per l'installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

L'Assemblea Comunale di Mergoscia dispone:

1. Premesse

La riduzione dei consumi energetici nell'ambito edilizio, l'utilizzo di apparecchi e impianti ad alta efficienza energetica, come pure l'utilizzo di energia termica ed elettrica prodotte da fonti rinnovabili, costituiscono i principali obiettivi della politica energetica Svizzera e del Piano Energetico Cantonale (PEC), al cui raggiungimento gli enti locali e i cittadini possono contribuire in modo significativo.

2. Disposizioni generali e competenze

Art. 1 – Obiettivo

¹Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 - Autorità competenti

¹La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

²Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi tramite delle Ordinanze di applicazione.

³Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

⁵Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁶Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 - Campi di applicazione

¹Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
- e. altri interventi virtuosi in ambito efficienza energetica/ambientale

²I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nell'*Ordinanza Municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

Art. 4 – Finanziamento

¹Gli incentivi vengono finanziati tramite un credito quadro. L'importo annuo complessivo per le misure di incentivazione corrisponde a quanto fissato dall'Assemblea comunale al momento dell'approvazione del preventivo.

²L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito annuale stanziato vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo o eventualmente successivamente a un aggiornamento del preventivo dell'amministrazione comunale durante l'anno. In assenza di un nuovo credito, in ogni caso, queste non vengono prese in considerazione.

3. Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 - Procedura

¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'*Ordinanza municipale per l'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile*.

²A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

Art. 6 - Condizioni di incentivazione

¹Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14.

²Gli incentivi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune.

³Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

⁴Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.

⁵Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; in caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁶Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

⁷L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale. Fanno altresì eccezione gli artt. 15 e 16, per i quali l'autorità competente si riserva in ogni caso la facoltà di ridurre l'importo qualora le spese sostenute dal richiedente risultino inferiori all'incentivo calcolato.

⁸Gli incentivi comunali per interventi che necessitano di una licenza edilizia possono essere concessi solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo; l'istanza per l'ottenimento degli incentivi deve avvenire entro e non oltre i sei mesi dal rilascio del certificato di collaudo. Il termine massimo d'inoltro della richiesta di sussidio per interventi o acquisti che non necessitano di una licenza edilizia è di quattro mesi dal pagamento della rispettiva fattura.

⁹ Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

4. Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 – Nuovi edifici con standard Minergie-P o Minergie-A o edifici nuovi e/o ristrutturati con certificato CECE che comprova il raggiungimento della classe A o B

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici ad elevato standard energetico.

²L'incentivo è concesso per l'edificazione di nuovi edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di Nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A e, più ingenerale, per edificazioni o ristrutturazioni il cui certificato CECE comprovi il raggiungimento della classe energetica A o B.

³L'importo concesso per ogni singolo tipo di intervento è definito nella rispettiva ordinanza municipale e si situa:

- tra il 5 % e il 10 % del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un importo massimo di fr. 5'000.--.(Nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A);
- con il raggiungimento della classe A secondo certificato CECE, l'importo concesso è di fr. 4'000. L'incentivo viene versato dopo il collaudo da parte del Comune e contro la presentazione del rapporto CECE;
- con il Raggiungimento della classe B secondo certificato CECE, l'importo concesso è di fr. 2'000. L'incentivo viene versato dopo il collaudo da parte del Comune e contro la presentazione del rapporto CECE.

⁴I contributi non sono cumulabili.

Art. 8 – Sostituzione di una pompa di calore

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

²L'incentivo è concesso unicamente per sostituzioni che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della sostituzione delle pompe di calore.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa tra il 5 % e il 10 % del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale.

Art. 9 – Sostituzione di una caldaia alimentata combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una caldaia alimentata a combustibili fossili con una termopompa, con una caldaia a legna o una caldaia a pellet.

²L'importo concesso è di fr. 200 per kW di potenza installata fino a un importo massimo di fr. 2'000. L'importo viene versato contro presentazione del collaudo dell'amministrazione comunale, del certificato antincendio, e della fattura del lavoro svolto.

Art. 10 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets, a legna o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

²Ad esclusione delle conversioni verso impianti a legna in pezzi o bollitori a termopompa, l'incentivo è concesso unicamente per edifici che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a pompa di calore, a pellet a legna o per allacciamenti a reti di teleriscaldamento si situa tra il 5 % e il 10 % del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 5'000.--.

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, per impianti a legna in pezzi o bollitori a termopompa, si situa tra un importo minimo di fr. 500.-- e un importo massimo di fr. 3'000.-- per impianto. Per la definizione dell'incentivo nell'ordinanza è possibile tener conto del tipo di impianto e della potenza termica.

Art. 11 – Installazione di impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo (contributo unico) coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico cantonale.

³L'importo concesso è di fr. 300 per ogni KW picco installato per un massimo di fr. 4'500, contro presentazione del collaudo dell'elettricista, del collaudo antincendio, della fattura del lavoro svolto.

Art. 12 – Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

²L'importo concesso è di fr. 100.-- per ogni KW di accumulo fino a un massimo di fr. 2'000. contro presentazione del collaudo elettricista, del collaudo antincendio, fattura del lavoro svolto.

Art. 13 – Installazione impianti solari termici

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.

³L'importo concesso è di fr. 200 per ogni metro quadro di assorbimento installato fino a un massimo di fr. 4'000.— dopo il collaudo e contro la presentazione della fattura del lavoro svolto

Art. 14 – Sostituzione di vecchi serramenti

¹Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono i serramenti esistenti con un nuovo modello avente valore U del vetro inferiore a 0,9W/ mqk.

²L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo cantonale.

³L'importo concesso è di fr. 100 per ogni metro quadro misurato in luce del muro esterno per un massimo di fr. 3'000. In caso di ampliamenti viene computata solo la superficie delle vecchie aperture. L'importo viene versato contro presentazione del collaudo dell'amministrazione comunale e la fattura del lavoro svolto.

5. Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 15 – Trasporto pubblico (privati)

¹Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

²L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴L'importo concesso, definito nella rispettiva ordinanza municipale, si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- tra il 20% e l'60% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per adulti a beneficio dell'AVS e/o AI, per apprendisti o studenti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di CHF 500. — per anno civile;
- tra il 10% e il 50% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di CHF 300. -- per anno civile.

⁵Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

⁷ Il diritto all'incentivo dipende dall'effettivo domicilio al momento dell'acquisto dell'abbonamento. Le domande di incentivo retroattive non saranno prese in considerazione

Art. 16 – Autoveicoli o motoveicoli elettrici

¹Possono beneficiare dell'incentivo comunale:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti nel Comune;
- le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e le fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale

²L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- il veicolo elettrico deve essere nuovo ed essere acquistato tramite un rivenditore ubicato in Canton Ticino;
- il fabbricante del veicolo elettrico deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Canton Ticino

³ Sono esclusi motoveicoli, quadricicli o tricicli aventi velocità massima per la loro costruzione inferiore a 45 km/h.

⁵L'incentivo concesso, definito nella relativa ordinanza municipale, si situa nei seguenti intervalli per categoria di veicolo:

- tra il 5% e il 10% del prezzo di acquisto dell'automobile elettrica (IVA inclusa) ritenuto un massimo di fr. 5'000.--.
- tra il 5% e il 10% del prezzo di acquisto del motoveicolo (IVA inclusa), al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un massimo di fr. 1'000.--.

⁶Ogni beneficiario ha diritto ad un unico contributo per l'acquisto di un veicolo nuovo, una volta ogni 3 anni

⁷Il beneficiario non può rivendere o cedere il veicolo elettrico o cedere il leasing entro i primi 3 anni dall'acquisto, in caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

6. Altri interventi virtuosi in ambito efficienza energetica/ambientale

Art. 17 - Sussidio per l'acquisto della benzina alchilata

¹Il sussidio è erogato ai domiciliati del Comune di Mergoscia, che utilizzano benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.

²L'importo per nucleo familiare è definito nella relativa ordinanza municipale, si situa tra 20 % e 50 % del costo per l'acquisto del carburante per un massimo di 20 litri all'anno.

7. Disposizioni finali

Art. 18 - Riscossione indebita

¹Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

²Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 19 - Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 20 - Entrata in vigore

¹A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 369/2024 del 30 ottobre 2024

Per il Municipio

Il Gerente
Daniele Mazzali

Il Segretario
Vincent Carrara

Approvato dall'Assemblea comunale nella seduta del xx.xx.2024.

Per l'Assemblea Comunale

Il Presidente:
Moreno Wildhaber

Il Segretario
Vincent Carrara

Approvato dalla Sezione Enti Locali il xx dicembre 2024

